Informazioni utili sulla sicurezza sociale

Sistema previdenziale nel Principato del Liechtenstein

Situazione maggio 2025 Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia

	Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento
		Base per il calcolo dell'importo della prestazione	**Incapacità lavorativa temporanea**	**Guarigione, cura, riabilitazione**	**Incapacità permanente di guadagno**	**Decesso prima del pensionamento**	**Prestazioni dopo il pensionamento**	**Adeguamento delle prestazioni**	**Aliquote contributive**
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e contro l'invalidità, cassa di compensazione familiare **AVS/AI/CAF**	**Obbligo assicurativo** • Persone che vivono o lavorano nel Liechtenstein • Persone inviate in trasferta all'estero per un periodo convenuto contrattualmente, a determinate condizioni **Età di pensionamento** Donna/Uomo: 64 anni per persone nate nel 1957 o in anni precedenti Donna/Uomo: 65 anni per persone nate nel 1958 o in anni successivi Nel quadro dell'età di pensionamento flessibile il percepimento della rendita di vecchiaia può essere anticipato o differito, tra i 60 e i 70 anni. **Percepimento anticipato della rendita** Persone nate nel: 1955 e prima; 1956 e 1957; 1958 e dopo Di 1 anno: riduzione – – 5,0% Di 2 anni: riduzione 3,0% 5,5% 9,7% Di 3 anni: riduzione 7,0% 10,6% 14,0% Di 4 anni: riduzione 11,5% 15,2% 18,0% Di 5 anni: riduzione 16,5% 19,5% 21,8% **Percepimento differito della rendita** Aumento a seconda della durata del differimento (5,22%-40,71% fino all'anno di nascita 1957/4,5%-26,1% per anno di nascita 1958 o anni successivi)	**Rendita completa** Con periodo contributivo ininterrotto dal 20° anno d'età (compresi accrediti per compiti educativi e assistenziali) • Rendita di vecchiaia/d'invalidità Min. CHF 1225 al mese-Max CHF 2450 al mese • Rendita per vedove/vedovi Min. CHF 980 al mese Max CHF 1960 al mese • Rendita per orfani e figli di pensionati Min. CHF 490 al mese Max CHF 980 al mese • Rendita per figli di persone invalide Max CHF 490 al mese Gratifica natalizia: a dicembre, oltre alla rendita regolare, viene effettuato un ulteriore versamento dello stesso importo (vale per tutte le rendite).	**Indennità giornaliera AI** • 80% del reddito da attività lucrativa determinante durante l'integrazione e l'attuazione delle misure di accertamento • Supplemento per figli	**AVS** • Mezzi ausiliari • Assegno per grandi invalidi **AI** • Provvedimenti d'integrazione (misure professionali, sussidio salariale, sospensione su richiesta del versamento della rendita, mezzi ausiliari, indennità giornaliera, rimborso spese) • Promozione dell'aiuto a invalidi Principio: integrazione prima della rendita **CAF (cassa di compensazione familiare)** • Assegni per figli • Assegni di nascita • Assegni per famiglie monoparentali	**Rendita d'invalidità** Importo (con periodo contributivo completo) in base al grado d'invalidità • Dal 40% = ¼ di rendita Min.: CHF 306 al mese Max: CHF 613 al mese • Dal 50% = ½ rendita Min.: CHF 613 al mese- Max: CHF 1225 al mese • Dal 67% = rendita intera Min.: CHF 1225 al mese- Max: CHF 2450 al mese **Rendita per figli di persona invalida** • ¼ di rendita: CHF 122 al mese • ½ rendita: CHF 245 al mese • Rendita intera: CHF 490 al mese	**Rendita per vedove/vedovi** Con periodo contributivo completo 80% della corrispondente rendita di vecchiaia • Min.: CHF 980 al mese • Max: CHF 1960 al mese Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi. **Rendita per orfane/orfani** 40% della corrispondente rendita di vecchiaia • Min.: CHF 490 al mese • Max: CHF 980 al mese	**Rendita di vecchiaia** Con periodo contributivo completo • Min.: CHF 1225 al mese • Max: CHF 2450 al mese **Rendita completiva per la moglie** Uomini nati nel 1944 o in anni precedenti aventi diritto a una rendita, se la moglie è nata nel 1954 o in anni precedenti e non ha ancora diritto a una rendita **Rendita per figli connessa a rendita di vecchiaia** • CHF 490 • Diritto generale fino al compimento del 18° anno d'età • In caso di formazione fino alla sua conclusione, non oltre i 20 anni compiuti	In funzione dell'evoluzione dei salari e dei prezzi • In genere ogni 2 anni • Annualmente, se l'indice nazionale aumenta di oltre il 4% • In seguito, se l'indice aumenta di meno del 5% in 2 anni	**Dipendenti e datori di lavoro** • AVS: 8,250% (dipendente 4,025%, datore di lavoro 4,225%) • AI: 1,350% (dipendente 0,675%, datore di lavoro 0,675%) Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a obbligo contributivo: • AVS max 8,25% e AI max 1,35% del salario determinante **Indipendenti** Contributi a seconda del reddito da attività lucrativa (in base al penultimo anno fiscale) **Persone senza attività lucrativa** Min. CHF 362.25 max CHF 12 075 all'anno, a seconda del patrimonio, del reddito da rendita e di altre prestazioni ricorrenti **CAF** • Datori di lavoro • Indipendenti • Persone senza attività lucrativa Aliquota contributiva: 1,9% del reddito da attività lucrativa determinante **Spese amministrative (SA)** • 0,575% del salario determinante • Obbligo di prestazione: datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa
Prestazioni complementari **PC**	**Aventi diritto** Persone di nazionalità del Liechtenstein con domicilio civile nel Liechtenstein che percepiscono • una rendita di vecchiaia o per superstiti • almeno metà rendita AI o un assegno per grandi invalidi • un'indennità giornaliera AI ininterrottamente per almeno 6 mesi **Straniere/Stranieri aventi diritto** • Persone di nazionalità svizzera e di Stati SEE con domicilio civile nel Liechtenstein • Persone rifugiate e apolidi che vivono nel Liechtenstein da almeno 5 anni • Persone con nazionalità di altri Stati con domicilio civile nel Liechtenstein da almeno 10 anni (ininterrottamente)	**Prestazione complementare annua** Differenza tra entrate computabili ed esborsi riconosciuti Le prestazioni complementari massime ammontano: • per single a CHF 21 096 • per coppie sposate a CHF 31 680 • per persone con figli a (max) CHF 58 800	Garanzia del minimo vitale	Rimborso di prestazioni accessorie, ad es. spese per • dentista • cura • mezzi ausiliari • partecipazione ai costi per cassa malati • ecc.	Garanzia del minimo vitale, qualora non sia possibile coprire le spese di sostentamento minimo con rendite e altri redditi	Garanzia del minimo vitale di superstiti	Garanzia del minimo vitale	Il Governo può adeguare le prestazioni in modo appropriato	**Aliquote contributive** Nessuna **Finanziamento** Le spese per PC sono sostenute per metà dal Land e per metà dai Comuni. L'addebito a carico dei Comuni avviene in base al numero di abitanti secondo gli ultimi dati raccolti dall'Ufficio dell'economia nazionale.
Previdenza aziendale **BPVG**	**Obbligo assicurativo** Dipendenti che versano i contributi AVS e il cui salario annuo determinante corrisponde almeno a una rendita minima di vecchiaia AVS **Età di pensionamento** Come AVS **Prestazioni in caso d'invalidità** Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età **Prestazioni in caso di decesso** Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età, se la persona provvedeva al coniuge o a figli oppure se assolveva obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge separato. **Prestazioni di vecchiaia** Dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno d'età, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato duri più di 3 mesi o, in caso di durata più breve, prosegua oltre il primo termine fissato, è considerato a tempo indeterminato).	**Salario computabile** Salario fino a CHF 88 200 (tre volte l'importo annuo della rendita massima di vecchiaia AVS) L'istituto di previdenza può stabilire nel proprio regolamento un tetto massimo per il salario annuo determinante. Attualmente tale limite non può essere inferiore a CHF 88 200	Esonero dal pagamento dei contributi.	Nessuna prestazione	**Prestazioni minime obbligatorie** Importo in funzione del grado d'invalidità • Rendita d'invalidità: annualmente il 30% del salario computabile • Rendita per figli: annualmente il 6% del salario computabile	**Rendita per vedove/vedovi** • In caso di obbligo di mantenimento di figli o almeno 45 anni di età e durata del matrimonio non inferiore a 5 anni: vitalizio pari al 18% del salario computabile • In tutti gli altri casi: indennità unica pari a tre rendite annue Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi. **Rendite per orfani** Annualmente il 6% del salario computabile per orfani di un genitore e il 12% per orfani di entrambi i genitori	**Rendita di vecchiaia** L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia all'inizio della rendita e dall'aliquota di conversione (in percento dell'avere di vecchiaia). Componenti dell'avere di vecchiaia: • accrediti di vecchiaia pari ad almeno l'8% del salario computabile • prestazioni di libero passaggio apportate • interessi accreditati su tali contributi **Prestazioni per superstiti** • Rendita per vedove/vedovi: 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta • Rendita per orfani: 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta	Possibile, ma non sancito dalla legge, un eventuale finanziamento di indennità di rincaro	**Aliquote contributive** • Previdenza per la vecchiaia: min. 8% del salario computabile • Contributi di rischio: fissati sulla base dei costi per prestazioni minime • Fondo di garanzia per indennità per insolvenza: contributi ai sensi all'Ordinanza **Finanziamento** Il datore di lavoro versa per ogni persona assicurata almeno la metà dei contributi e delle spese amministrative interne all'istituto di previdenza.

Sistema previdenziale nel Principato del Liechtenstein

Situazione maggio 2025 Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia

	Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento
		Base per il calcolo dell'importo della prestazione	**Incapacità lavorativa temporanea**	**Guarigione, cura, riabilitazione**	**Incapacità permanente di guadagno**	**Decesso prima del pensionamento**	**Prestazioni dopo il pensionamento**	**Adeguamento delle prestazioni**	**Aliquote contributive**
Assicurazione contro gli infortuni (UVersG) **OUFL**	**Obbligo assicurativo** • Dipendenti che lavorano nel Liechtenstein • Familiari di un datore di lavoro che percepiscono un salario in contanti e versano contributi AVS • Persone con attività lucrativa secondaria o funzione accessoria, se sui relativi salari vengono riscossi contributi AVS Dipendenti a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 8 ore sono assicurate/assicurati solo contro gli infortuni professionali (gli infortuni sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali).	**Indennità giornaliera** Ultimo salario percepito prima dell'infortunio **Rendita** Salario percepito nell'arco di un anno prima dell'infortunio Importo massimo del guadagno assicurato: CHF 148 200 all'anno CHF 406 al giorno	**Indennità giornaliera** • 80% del guadagno assicurato dal 2° giorno d'incapacità lavorativa in seguito a infortunio o malattia professionale fino al recupero della capacità di guadagno o fino all'inizio del percepimento di una rendita d'invalidità • Riduzione percentuale in caso d'incapacità lavorativa parziale	• Trattamento medico • Mezzi ausiliari • Danni materiali • Spese di viaggio, trasporto, salvataggio e ricerca • Spese di trasporto della salma e funerarie	**Rendita d'invalidità** Rendita completa: 80% del guadagno assicurato Grado d'invalidità minimo: 10% **Rendita complementare** Qualora si abbia diritto contemporaneamente a una rendita AVS/AI e a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, quest'ultima eroga una rendita complementare che integra l'AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato. **Indennità per menomazione dell'integrità** L'indennità si basa sulla percentuale di menomazione dell'integrità e viene corrisposta come versamento in capitale. Non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato nel giorno dell'infortunio. **Assegno per grandi invalidi** • Misurazione: grado di grande invalidità • Importo mensile: minimo due volte, massimo sei volte l'importo più elevato del guadagno giornaliero assicurato	**Rendite per superstiti** • Vedove/Vedovi: 40% del guadagno assicurato • Orfani di un genitore 15% del guadagno assicurato • Orfani di entrambi i genitori: 25% del guadagno assicurato Più superstiti: insieme max 70% del guadagno assicurato Coniugi separati o divorziati: 20% del guadagno assicurato (non oltre il contributo di mantenimento dovuto) Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi. **Rendita complementare** Qualora si abbia diritto contemporaneamente a una rendita AVS/AI e a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, quest'ultima eroga una rendita complementare che integra l'AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato.	Fine del diritto alla rendita d'invalidità: • indennità unica complessiva (rendita capitalizzata) • decorrenza dei termini • decesso della persona assicurata	Indennità di rincaro: basata sull'evoluzione dei prezzi/indice nazionale e AVS	**Aliquote contributive** • Misurazione: in permille del salario assicurato • Infortunio professionale: suddivisione delle aziende per tipologia e rapporto (classificazione graduata dei premi) • Infortunio non professionale: differenziazione dei premi secondo la classe di rischio **Finanziamento** • Infortuni professionali e malattie professionali: datore di lavoro • Infortuni non professionali: dipendente

	Cerchia di persone	Prestazioni	Finanziamento
		Base per il calcolo dell'importo della prestazione	**Aliquote contributive e finanziamento**
Assicurazione malattie **AM**	**Cure medico-sanitarie** • Obbligo assicurativo: persone con domicilio civile nel Liechtenstein o esercitanti un'attività lucrativa Regolamentazione per frontalieri • Svizzeri: nessun diritto, in quanto sussiste obbligo assicurativo in Svizzera • Austriaci: diritto di scelta tra obbligo assicurativo nel Liechtenstein o in Austria **Indennità giornaliera in caso di malattia** • Obbligo assicurativo: persone di età pari o superiore a 15 anni che lavorano per un datore di lavoro con sede o filiale nel Liechtenstein • Fine del diritto: percepimento di una rendita intera AVS • Possibile integrazione dell'assicurazione obbligatoria per persone assicurate obbligatoriamente • Persone non assicurate obbligatoriamente: possibile assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera in caso di malattia	L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie offre le stesse prestazioni a tutte le persone assicurate. L'estensione delle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera in caso di malattia può essere adeguata individualmente su base volontaria. (salario massimo assicurato: CHF 148 200) **Assicurazione delle cure medico-sanitarie** • Visite ambulatoriali, trattamenti e provvedimenti di cura, compresi farmaci, analisi e prodotti medicinali prescritti da un medico • Visite, trattamenti e provvedimenti di cura prestati negli ospedali ambulatoriamente o con degenza e, in caso di trattamento con degenza, spese di vitto e alloggio secondo l'offerta di base dell'ospedale • Contributi per cure balneari prescritte da un medico • Trasporto di persone malate necessario da un punto di vista medico • Contributo alle spese di cura domiciliare che superano il normale costo di sostentamento, a condizione che la cura venga autorizzata da un medico **Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia** • In caso d'incapacità lavorativa totale, 80% del salario soggetto a AVS percepito in precedenza, compresi regolari elementi salariali accessori • Erogazione a partire dal 2° giorno successivo alla malattia con incapacità lavorativa di almeno la metà certificata da un medico L'indennità giornaliera in caso di malattia si estingue per • recupero della capacità lavorativa • versamento dell'indennità per almeno 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi • erogazione di un'intera rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti **Maternità** • Diritto: affiliazione a una cassa per almeno 270 giorni fino al parto senza interruzione per più di 3 mesi • Cure medico-sanitarie: assistenza al parto di un medico e di un'ostetrica, visite di controllo durante la gravidanza e nelle 10 settimane dopo il parto, cura e trattamento ospedaliero del neonato durante le 10 settimane dopo il parto • Indennità giornaliera in caso di malattia: almeno 80% del salario soggetto a AVS percepito in precedenza, compresi regolari elementi salariali accessori. Diritto per 20 settimane complessive, di cui 16 dopo il parto	**Persone assicurate e datore di lavoro** • Contributi separati per ogni tipo di assicurazione (cure medico-sanitarie, indennità giornaliera in caso di malattia, obbligatorio/facoltativo) • Cure medico-sanitarie: – singolo premio per tutte le persone assicurate (importo del premio a seconda della cassa) – contributi del datore di lavoro per dipendenti (adulti CHF 173.50, giovani CHF 86.75) • Indennità giornaliera in caso di malattia: – metà ciascuno tra dipendente e datore di lavoro – persone assicurate a titolo complementare o facoltativo (importo del premio a seconda della cassa) **Partecipazione ai costi delle persone assicurate** • Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a partire dal compimento del 20° anno d'età • Importo forfetario annuo: CHF 500 • Franchigia del 20% sulle spese che superano l'importo forfetario annuo (franchigia del 10% per pensionati) **Contributi statali** Principalmente per persone assicurate a basso reddito
Assicurazione contro la disoccupazione **AD**	**Obbligo assicurativo** • Persone che lavorano per un datore di lavoro con sede o filiale nel Liechtenstein • Dipendenti che lavorano all'estero, se hanno una copertura obbligatoria dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del Liechtenstein o se non devono versare contributi a causa dell'età	**Salario soggetto a obbligo contributivo** **Fino a max CHF 126 000 (CHF 10 500 al mese)** **Indennità per lavoro ridotto** 80% del guadagno giornaliero determinante **Indennità di disoccupazione** • Indennità di base: 80% del guadagno giornaliero determinante • Riduzione: 70% del guadagno giornaliero determinante, se non vi è obbligo di mantenimento, indennità giornaliera superiore a CHF 140, nessuna invalidità • Diritto – Max 260 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 12 mesi – Max 400 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 18 mesi e 50 anni compiuti – Max 500 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e percepimento di una rendita AI, grado d'invalidità di almeno il 40% – Max 130 indennità giornaliere: persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione – Max 200 indennità giornaliere: 25 anni non ancora compiuti e nessun obbligo di mantenimento di figli **Indennità per insolvenza** Copertura delle richieste salariali per gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro prima di • avvio di procedura fallimentare • concessione di moratoria concordataria • rigetto di dichiarazione di fallimento • pignoramento infruttuoso Indennità: max CHF 10 500 al mese o CHF 350 al giorno (non oltre il salario soggetto a obbligo contributivo) **Previdenza aziendale obbligatoria** Protezione previdenziale in caso d'invalidità o di decesso nel corso di disoccupazione al 100%: deduzione del contributo alla previdenza aziendale per il personale dall'indennità di disoccupazione da parte della cassa assicurazione e trasferimento di tale contributo, insieme al contributo del datore di lavoro a carico della cassa assicurazione, alla compagnia assicurativa	**Aliquote contributive** • 1% del salario soggetto a obbligo contributivo, max CHF 1260 • I contributi statali corrispondono annualmente al 20% dei versamenti erogati, se il patrimonio della cassa assicurazione è inferiore al doppio del totale delle spese complessive degli ultimi 4 anni. • Un eventuale deficit della cassa assicurazione viene coperto fino al 20% dei versamenti erogati. **Finanziamento** • Metà ciascuno tra dipendente e datore di lavoro • Contributi statali • Proventi da capitale

12331T – 2025-05